



BIBLIOTECA  
PINACOTECA  
ACCADEMIA

## STATUTO DELL'ACCADEMIA AMBROSIANA

### Premessa

*All'Accademia - istituita con finalità artistiche il 25 giugno 1620 dall'Arcivescovo di Milano, Cardinale Federico Borromeo - s'ispirò l'attività dell'Accademia di S. Carlo Borromeo fondata per iniziativa del cardinale Giovanni Battista Montini nel 1963. Nel 2003 le si affiancò l'Accademia di Sant'Ambrogio. Entrambe le Accademie sono state riunite nell'Accademia Ambrosiana, istituita dal cardinale Dionigi Tettamanzi il 20 marzo 2008.*

**Art. 1-** L'Accademia Ambrosiana, istituita dall'Arcivescovo di Milano Cardinale Dionigi Tettamanzi, ha sede in Milano presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Essa si configura come una struttura di carattere scientifico che, con l'autonomia garantita dal presente Statuto, si inserisce organicamente nell'ambito delle attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, retta dalle Norme proprie (cf art. 32).

**Art. 2 -** L'Accademia Ambrosiana promuove, in modo coordinato e sistematico, ricerche e pubblicazioni nei diversi campi della cultura, contribuendo a suscitare un sempre più vasto interesse nel mondo scientifico e insieme a rendere la Veneranda Biblioteca Ambrosiana un luogo di confronto e di scambio per gli studiosi delle altre istituzioni accademiche.

**Art. 3 -** L'Arcivescovo di Milano è il Gran Cancelliere dell'Accademia Ambrosiana. A lui spetta l'alta direzione dell'Accademia, la nomina dei membri della stessa, il conferimento di attestati e onorificenze.

**Art. 4 -** Presidente dell'Accademia Ambrosiana è il Prefetto pro tempore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana; a lui spetta la direzione generale e il coordinamento delle attività accademiche. Il Presidente nomina i Direttori delle Classi per un quinquennio, scegliendoli fra i membri del Collegio dei Dottori della Biblioteca Ambrosiana, sentito il medesimo Collegio e il Consiglio Direttivo della Classe pertinente. Vice Presidente è il Vice Prefetto pro tempore, che coadiuva il Presidente nella direzione generale e lo rappresenta nelle sue funzioni.

**Art. 5-** Il Presidente, su proposta dei Direttori delle Classi, nomina tra i membri del corpo accademico il Segretario Accademico Generale (Delegatus Academicus). Al Segretario Accademico Generale compete di assistere il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e di coordinare l'attività del Segretariato Accademico. Rimane in carica cinque anni e il suo incarico può essere riconfermato.

## CLASSI DI STUDI

**Art. 6** – L'Accademia Ambrosiana è organizzata in Classi, ovvero in settori di ricerca, che a loro volta possono essere suddivisi in Sezioni. L'Accademia comprende otto Classi: Studi Borromaici; Studi Ambrosiani; Studi sull'Estremo Oriente; Italianistica; Slavistica; Studi sul Vicino Oriente; Studi Greci e Latini; Studi Africani. L'istituzione di altre Classi o Sezioni è regolata dal seguente art. 7.

**Art. 7** – L'istituzione di nuove Classi è riservata al Gran Cancelliere che, sentito il Collegio dei Dottori, nomina gli Accademici fondatori. La riduzione del numero delle Classi o la modifica della loro denominazione è riservata al Gran Cancelliere, sentito il Collegio dei Dottori. L'istituzione di Sezioni è riservata al Presidente su proposta del Direttore della Classe competente, sentito il Consiglio Direttivo di Classe.

## ORGANI ACCADEMICI

**Art. 8** – L'Assemblea Accademica generale è indetta su iniziativa del Gran Cancelliere, che in prima persona ne stabilisce l'ordine del giorno e la presiede, affidando al Presidente la convocazione dei membri. Compete all'Assemblea Accademica generale trattare temi di ricerca comuni alle Classi e proporre orientamenti generali per l'attività dell'Accademia. Di norma l'Assemblea generale è indetta ogni tre anni.

**Art.9** – L'Assemblea ordinaria di ciascuna Classe è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e/o su richiesta dei due terzi degli Accademici. Essa formula il programma di lavoro e discute quanto concerne l'attività istituzionale. L'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei membri presenti. Le delibere sono valide se prese con la maggioranza dei voti dei presenti. Per le questioni economiche o che comportino un coinvolgimento istituzionale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, nonché in generale per tutte le questioni che in qualunque modo impegnino la Veneranda Biblioteca Ambrosiana nei confronti di terzi, è necessaria la ratifica dei competenti organi della Veneranda Biblioteca Ambrosiana stessa, come precisato nell'art. 15.

**Art.10** – Alle Assemblee sono sempre invitati, senza diritto di voto, i membri onorari, il Collegio dei Dottori e il Presidente della Congregazione dei Conservatori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

**Art.11** – Ciascuna Classe è guidata da un Consiglio Direttivo, che comprende il Presidente dell'Accademia, il Direttore della Classe e altri sette membri: tre membri scelti tra gli Accademici dal Direttore, con il parere favorevole del Presidente; tre membri eletti dall'Assemblea degli Accademici; e un membro scelto con criterio stabilito dal regolamento di ciascuna Classe. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Compito del Consiglio è di curare l'esecuzione delle delibere prese dall'Assemblea e di coordinare l'attività della Classe. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Accademia o, in sua assenza, dal Direttore.

**Art.12** – Ciascuna Classe si doterà di un proprio Regolamento interno, la cui stesura e le seguenti variazioni saranno predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dal Presidente. Il Regolamento potrà anche normare l'articolazione della Classe in eventuali Sezioni per lo studio specifico di particolari materie, che andranno istituite secondo il disposto dell'art. 7.

**Art.13** – I Segretari Accademici di ciascuna Classe e Sezione sono nominati dai rispettivi Direttori, sentito il Collegio dei Dottori e il Consiglio Direttivo della Classe, con l'approvazione del Presidente. Compito dei Segretari Accademici è il coordinamento dell'attività della Classe, con funzione subordinata al Direttore, per la Classe o Sezione

di rispettiva competenza. L'incarico di tutti i Segretari ha durata quinquennale ed è riconfermabile; il mandato scade con il termine del mandato del Consiglio Direttivo.

**Art. 14** – Il Segretariato Accademico è composto dal Segretario Accademico Generale e dai Segretari delle Classi e delle Sezioni. Si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione del Segretario Accademico Generale, che stabilisce l'ordine del giorno. Gli compete il coordinamento generale della gestione delle attività accademiche.

#### GESTIONE AMMINISTRATIVA

**Art. 15** – L'Accademia Ambrosiana opera all'interno della struttura e sulla base delle disposizioni statutarie che presiedono l'amministrazione della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, secondo quanto stabilito dalle Norme, in particolare agli artt. 19, 27, 30 e 31. Per quanto riguarda le iniziative rientranti nel piano annuale di attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e per i singoli progetti di ricerca o le iniziative specifiche si osservano le disposizioni date dalle Norme (artt. 11, c. 2 lettera b e c. 3 lettera a-b; 24 a-b), chiedendo l'approvazione della Congregazione dei Conservatori sui preventivi di spesa. L'attività propria di ciascuna Classe è gestita attraverso una contabilità distinta. Tutte le cariche accademiche sono di carattere onorifico e non danno diritto ad alcuna remunerazione.

#### NOMINE

**Art. 16** – I membri dell'Accademia, scelti tra studiosi segnalatisi nel campo di studio specifico di ciascuna Classe, sono nominati dal Gran Cancelliere, su proposta di ciascun Consiglio Direttivo alla luce delle indicazioni offerte dall'Assemblea degli Accademici. Possono essere nominati membri onorari persone che si sono particolarmente distinte per motivi di benemeranza in favore delle attività dell'Accademia. I membri dell'Accademia sono nominati a vita. Essi decadono dalla loro qualifica, oltre che per eventuali dimissioni, anche per gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo.

#### DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 17** – Eventuali modifiche al presente Statuto saranno apportate dal Gran Cancelliere, sentiti il Collegio dei Dottori, i Consigli Direttivi di ciascuna Classe e, per quanto riguarda eventuali questioni economiche, la Congregazione dei Conservatori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

**Art. 18** – Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme canoniche vigenti in materia.

Statuto approvato dal Cardinale Arcivescovo di Milano, Angelo Scola, con Decreto Arcivescovile Prot. Gen. N. 2163 del 21 luglio 2014.